

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 194/2020

dell'11 dicembre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1996]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che autorizza l'immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di *Theobroma cacao* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32020 R 0206:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione, del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 66)";

2. dopo il punto 175 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/24 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"176. **32020 R 0206:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che autorizza l'immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di *Theobroma cacao* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 66)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 43 del 17.2.2020, pag. 66.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

